

**Proc. 727/16 R.G.A.C.C.**

## **TRIBUNALE DI CHIETI**

**rito civile monocratico**

**IL GIUDICE**

*dott. Nicola Valletta*

all'esito dei termini ex art. 183 c.6 cod. proc. civ.;

valutati i mezzi di prova richiesti dalle parti;

ordina

- al convenuto –ex art. 210 cod. proc. civ.- esibizione dei piani di ammortamento di entrambi i contratti con l'evidenza delle rate pagate; fissa a tal fine il termine del 15/3/18;

ammette

- la prova documentale offerta dalle parti;

dispone

- CTU -a tal fine nomina il dott. Daniele Cicchitti- sui seguenti quesiti:

valuti il CTU -in relazione ai contratti di mutuo di cui alla citazione- l'eventuale usurarietà dei tassi applicati dalla banca sulla base di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, per la determinazione del carattere usurario degli interessi, e per la conseguente esclusione di qualsiasi interesse, ai sensi dell'art. 1815 c.c. modificato, e della legge n. 24 del 2001 di conversione del D.L. 394/2000, tenendo conto che si qualificano usurari gli interessi che superino il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Il Ctu proceda al riscontro della usurarietà confrontando le soglie fissate dalla Banca d'Italia nel periodo di riferimento con il tasso contrattuale, determinandolo maggiorando il T.A.N. contrattualizzato delle commissioni (inclusa la CMS) remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e in caso di



riscontrata usurarietà, azzerando qualsiasi addebito per interessi, spese, commissioni.

In caso di mancata allegazione dell'ISC e/o di sensibile inesattezza di quello indicato (non tenendo cioè conto di scostamenti contenuti nell'ambito di qualche centesimo di punto percentuale) e/o di mancata allegazione del documento di sintesi, proceda ex art. 117 u.c. tub alla sostituzione del tasso contrattuale con il tasso minimo di cui all'art. 117 – 7° comma tub.

Valuti a fini usurari il costo promesso per il caso di estinzione anticipata, perché:

- non solo gli interessi convenzionali o moratori debbono sottostare al vaglio della normativa antiusura, ma anche qualsiasi altro costo (escluse imposte e tasse) connesso al finanziamento che il cliente ha promesso di pagare;

- la legge punisce anche la sola promessa di pagare costi usurari, e quindi è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il fatto ivi ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente ne paghi il costo convenuto;

- trattandosi di promessa usuraria da valutarsi con giudizio prognostico *ex ante* al momento della pattuizione del finanziamento, è sufficiente la sola potenzialità che il costo usurario si verifichi sulla scorta delle condizioni contrattuali a nulla rilevando che detto costo, al momento della contestazione o dell'azione legale, non possa più verificarsi: pertanto, ai fini del vaglio usurario, è lecito calcolare il TAEG del finanziamento nella ipotesi che la clausola usuraria si verifichi in un determinato momento storico consentito dal contratto;

- qualora il costo potenziale promesso in contratto si riveli usurario, il cliente è tenuto alla restituzione del solo capitale ricevuto a prestito e non deve più pagare gli interessi del finanziamento, che va ritenuto gratuito (e se li ha pagati, anche in parte, ha diritto alla restituzione);



in conclusione, il costo promesso per l'estinzione anticipata, eventuale ma potenzialmente verificabile, risponde ai presupposti perché debba soggiacere alla normativa antiusura in quanto:

- 1) è un costo, futuro ed eventuale, che la parte finanziata ha promesso di pagare all'intermediario;
- 2) è un costo collegato alla erogazione del credito;
- 3) è un costo che non consiste in una imposta o tassa da pagare.

Quanto alla sommatoria tra interessi corrispettivi ed usurari, voglia partire dall'esame del contratto:

- SE il contratto prevede interessi di mora (in sostituzione a quelli corrispettivi) alla scadenza della rata e sull'importo della rata, OLTRE ad interessi corrispettivi (con capitalizzazione) su residuo del capitale mutuato, ALLORA NESSUNA SOMMATORIA VA FATTA e la usurarietà deve valutarsi separatamente per le due pattuizioni.
- SE invece il contratto prevede clausole del tipo "*il mancato integrale pagamento di numero x rate determinerà interessi di mora nella misura di x punti percentuali in più sul tasso originario*", ALLORA LA SOMMATORIA VA FATTA, perché in realtà si aumentano gli interessi corrispettivi, mascherandone una parte in moratori;

fissa

il seguente calendario del processo:

- udienza del 21/3/'18 ore 09.00' per il giuramento del CTU, da convocarsi a cura dell'Ufficio, e il conferimento dell'incarico;
- udienza del 4/10/'18 ore 09.00' per precisazione delle conclusioni.

Chieti 21/2/'18.

*Il Giudice*  
*(dott. Nicola Valletta)*

